



# PROVINCIA DI TARANTO

## 5° SETTORE

### Pianificazione e Ambiente

Solo via PEC

Artt. 47 e 48 co. 2 del D.Lgs. 82/2005

#### **Progetto Natura Srl**

PEC: [progettonaturasrl@pec.it](mailto:progettonaturasrl@pec.it)

#### **Sindaco Comune di Pulsano**

PEC: [protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it](mailto:protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it)

#### **Comune di Pulsano**

PEC: [attivitaiproduttive@mailcert.comune.pulsano.ta.it](mailto:attivitaiproduttive@mailcert.comune.pulsano.ta.it)  
[lavoripubblici@mailcert.comune.pulsano.ta.it](mailto:lavoripubblici@mailcert.comune.pulsano.ta.it)

#### **Comune di Taranto**

PEC: [urbanistica.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:urbanistica.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it)

PEC: [ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it)

#### **Regione Puglia**

**Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**

**Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica**

PEC: [servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)

#### **Regione Puglia**

**Servizio Tutela delle Acque**

PEC: [servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)

#### **Regione Puglia**

**Servizio Ecologia (Ufficio VIA VAS)**

**Servizio ciclo rifiuti e bonifica**

PEC: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

PEC: [serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it](mailto:serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it)

**Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio  
per le province di Brindisi, Lecce, Taranto**

PEC: [mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it)

**Segreteria Regionale dei Beni Culturali**

**E paesaggistici della Puglia**

PEC: [mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it)

**Comando Provinciale dei**

**Vigili del Fuoco di Taranto**

PEC: [com.taranto@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.taranto@cert.vigilfuoco.it)

**ARPA Puglia - DAP Taranto**

PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**Oggetto: Progetto Natura Srl – D.Lgs. 152/2006 smi e L.R. 11/2001 smi – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 smi (VIA e AIA) per il “Progetto di adeguamento impiantistico per attività di deposito preliminare, messa in riserva e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dell'impianto esistente della Società Progetto Natura Srl sito nella zona industriale P.I.P. Del Comune di Pulsano (TA) - (Foglio n.2, p.lla n. 1181) ”.**  
**Convocazione Conferenza di Servizi conclusiva decisoria ai sensi della L. 241/90 smi**

Con riferimento al procedimento in oggetto riportato, si rappresenta che il TAR Puglia Lecce sez. seconda con sentenza n. 748/2020, ha attribuito la competenza in materia di PAUR all'autorità competente in materia di VIA così come delegata dalla L.R. 17/2007.

Pertanto, ai fini del prosieguo del procedimento di che trattasi, si convoca la conferenza di servizi decisoria conclusiva ai sensi dell'art. 14ter della L. 241/90 smi, in modalità videoconferenza, per il giorno **31 agosto 2020 alle ore 11:00** al seguente link: <https://meet.jit.si/CdSProgettoNatura31.08.2020>, al fine di acquisire in tale sede pareri, determinazioni, nulla osta e assensi, comunque denominati da parte delle Amministrazioni in indirizzo, nell'ambito della procedura di che trattasi.

Si precisa che ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'Organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

A tal fine si evidenzia l'assoluta necessità che i rappresentanti degli Enti e Società interessati, ove non titolari delle competenze di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, partecipino muniti di specifica delega all'espressione del parere di competenza, da consegnare il giorno della seduta.

Gli Enti in indirizzo sono invitati a far pervenire il proprio parere, qualora impossibilitati a partecipare.

Si specifica che, ai sensi dell'art. 14-ter co. 7 della L.241/90 smi “... *Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.*”.

Inoltre, si riporta di seguito il parere del Comitato Tecnico provinciale (ex L.R. 30/1986) espresso in data 09.07.2020, verbale n. 23: “*La Ditta proponente è già titolare della Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Taranto con Determinazione n. 113 del 30/07/2018 (Registro Generale n. 872 del 19/10/2018) per le attività di stoccaggio, recupero e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui all'artt. 214-216 del D.Lgs 152/06 e smi.*

*L'impianto, già esistente, è sito in Zona Industriale P.I.P. nel Comune di Pulsano (TA) ed è individuato catastalmente al Foglio 2 particella n. 1181 del Comune di Pulsano.*

*Nel perimetro dello stabilimento, che occupa un'area totale di circa 4.000 m<sup>2</sup> ed è completamente recintato, sono presenti:*

- un capannone industriale in struttura prefabbricata di 824,88 mq occupata da uffici (piano superiore) e da aree per conferimento, messa in riserva (con e senza riduzione volumetrica) e recupero rifiuti (R4), deposito MPS (piano terra);*
- n. 4 serbatoi fuori terra in acciaio inox AISI 316 L della capacità lorda di 13 mc/serbatoio (attualmente non utilizzati) dotati di bacino di contenimento pari a mc 17 al netto dei serbatoi;*
- n. 5 serbatoi fuori terra in acciaio inox AISI 316 L della capacità lorda di 50 mc/serbatoio (di cui uno solo attualmente utilizzato per le attività di messa in riserva) dotati di bacini di contenimento pari a 58 mq al netto dei serbatoi;*
- impianto scrubber, su basamento in c.a di mq 22,31, per abbattimento inquinanti derivanti dalle attività di recupero svolte all'interno del capannone;*
- locale adibito ad ospitare il gruppo elettrogeno di 17 mq circa e il gruppo antincendio di 12 mq circa con sottostante vasca in c.a., utilizzata per riserva idrica antincendio, della capacità di 135 mc;*

- box adibiti alla messa in riserva dei rifiuti costruiti con pareti in c.a., pavimentati con conglomerato cementizio del tipo industriale e dotati di copertura (tettoia) della superficie totale di 370,73 mq;
- aree adibite alla messa in riserva dei rifiuti su piazzale esterno pavimentato di conglomerato cementizio del tipo industriale, di superficie totale pari a 150 mq;
- impianto pesa a ponte da 50.000 kg;
- griglie di raccolta e impianto trattamento acque meteoriche e di dilavamento del tipo elettrolitico mod. DEPO 50 della società Depureco SPA con vasca di accumulo delle acque meteoriche trattate ed impianto di sub-irrigazione;
- vasche di raccolta spanti S2 e C1;
- area a verde perimetrale di 543,51 mq;
- piazzale di manovra pavimentato con conglomerato cementizio del tipo industriale di 2055,59 mq.

La capacità complessiva autorizzata dell'impianto, ovvero dell'attività di trattamento e recupero, è pari a 55.150 t/anno. Lo stoccaggio istantaneo massimo è pari a 633 t (867,5 mc).

La capacità di recupero (R4) annua massima totale dell'impianto è pari a 650 t (per le tipologie 5.7 e 5.8 di cui al D.D. 05/02/1998 smi) calcolata su un massimo di 2,2 t/giorno per 300 giorni lavorativi annui.

Con l'istanza oggetto di valutazione, la ditta intende integrare e modificare le proprie attività attraverso l'esercizio di un impianto di gestione dei rifiuti che effettui le seguenti operazioni aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate:

- costituire un'area di Deposito Preliminare (D15) per rifiuti contenenti amianto (R.C.A.), caratterizzati dal codice CER 17.06.04, e un'area di Deposito Preliminare (D15) per R.C.A. pericolosi, caratterizzati dai codici CER 17.06.05\*, 17.06.01\*, 17.06.03\*, in modo da razionalizzare la logistica della raccolta e del trasporto dei rifiuti verso i siti esterni di smaltimento finale;
- costituire un'area di messa in riserva (R13), senza attività di recupero in sito, di batterie al piombo e al nichel-cadmio e di rifiuti RAEE pericolosi e di messa in riserva (R13) di batterie alcaline (CER 16.06.04) in modo da razionalizzare la logistica della raccolta e del trasporto dei rifiuti verso i siti esterni di destinazione finale;
- costituire un'area di Deposito Preliminare (D15) di imballaggi pericolosi, pitture e vernici, tubi fluorescenti e filtri olio, in modo da razionalizzare la logistica della raccolta e del trasporto dei rifiuti verso i siti esterni di smaltimento finale;
- costituire un'area di Deposito Preliminare in cisternette (D15) per acidi, fanghi di lavorazione e concentrati acquosi pericolosi in modo da razionalizzare la logistica della raccolta e del trasporto dei rifiuti verso i siti esterni di smaltimento finale;
- utilizzare i serbatoi esistenti per lo stoccaggio (Deposito Preliminare D15 o Messa in Riserva R13) di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi (CER 16.10.02, 16.07.09\*, 13.04.03\*, 16.03.05\*, 13.02.08\*, 12.03.01\*, 19.13.07\*, 19.13.08) in modo da razionalizzare la logistica della raccolta e del trasporto dei rifiuti verso i siti esterni di smaltimento/recupero finale;
- potenziare l'attività di recupero (R4) dei cavi non pericolosi attraverso un aumento da 650 a 850 t/anno della capacità di trattamento finalizzata al recupero dei rifiuti.

L'inserimento di tali nuove attività comporterà una modifica del processo produttivo che, nella configurazione di progetto, non prevedrà più alcune operazioni attualmente autorizzate. In particolare:

- non verrà più eseguita l'attività di triturazione dei rifiuti a matrice legnosa e, pertanto, verrà rimosso il trituratore attualmente installato. L'area per la messa in riserva e la triturazione dei rifiuti a matrice legnosa sarà utilizzata come Deposito Preliminare (D15) in cisternette di acidi, fanghi di lavorazione e concentrati acquosi pericolosi;
- non verrà più prevista l'attività di messa in riserva (R13) dei rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso e pietrisco tolto d'opera;
- verrà ridotta la potenzialità annua di messa in riserva (R13) dei pneumatici fuori uso (da 1.500 a 500 t/a).

L'impianto nella sua configurazione di progetto svolgerà complessivamente le seguenti operazioni:

| Operazioni di smaltimento/recupero - rifiuti non pericolosi e non |   | R4<br>[t/giorno] | R4<br>[t/anno] | R13<br>[t/anno] | D15<br>[t/anno] | Stoccaggio<br>max<br>istantaneo<br>[t] |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|--|
| R4  | Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici   | 2,8              | 850            | -               | -               | -                                      |
| R13   | Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12  | -                | -              | 43.250          | -               | 530,5                                  |
| D15   | Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) | -                | -              | -               | 14.200          | 309                                    |

L'intervento rientra nella fattispecie prevista nell'elenco B.2 della L.R. Puglia n.11/2001 alla lettera:

“B.2.ak) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con potenzialità superiore a 30.000 mc. Nonché analoghi impianti per rifiuti pericolosi con potenzialità pari o inferiore a 30.000 mc, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.lgs 22/1997”.

La ditta, tuttavia, ha ritenuto di assoggettarsi volontariamente alla VIA.

Non sembra che lo SIA sia aggiornato ai contenuti del D.lgs. 16/06/2017, n.114, “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che ha modificato la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della L. 09/07/2015, n. 114”, che apporta numerose modifiche alla disciplina della valutazione ambientale.

#### ALTERNATIVA ZERO

La proposta progettuale non comporta alcun impatto ambientale aggiuntivo rispetto a quello già generato.

Va considerato infatti che l’ubicazione in altro sito comporterebbe un notevole impatto ambientale non solo dovuto all’occupazione di ulteriore suolo ma anche legato alla realizzazione “ex novo” di edifici, strutture e servizi connessi (viabilità mezzi, sbancamento terreno, impatto acustico, ecc).

Il proponente ha prodotto una tabella con l’indicazione dei nuovi CER previsti e della loro destinazione (R13 o D15).

Nella relazione integrativa del novembre 2019, in risposta ad un’osservazione ARPA relativa al rispetto delle prescrizioni del DM 161/2002, il proponente ha modificato le modalità di gestione di alcuni CER. In particolare ha previsto che vengano adottate operazioni di Deposito Preliminare (D15) e non più di Messa in Riserva (R13) per i seguenti rifiuti: CER 16.02.11\*, 16.02.13\*, 16.02.15\* (Area A17-A) e CER 13.02.08\* (Area A.25).

Relativamente alla gestione dell’amianto, all’impianto saranno conferiti rifiuti contenenti amianto che in sede di rimozione hanno già subito idonei procedimenti di trattamento atti ad evitare il rilascio di fibre, come ad esempio:

- Trattamenti che riducono il rilascio di fibre senza modificare la struttura cristallo-chimica dell’amianto o modificandola in modo parziale. Non sono considerati trattamenti di stabilizzazione-solidificazione il confezionamento in contenitori rigidi o flessibili, nonché i trattamenti usualmente impiegati nel corso delle operazioni di bonifica per la tutela degli operatori e la salvaguardia dell’ambiente;
- L’incapsulamento.

La Ditta fa presente che presso l’impianto verranno conferiti rifiuti contenenti amianto già trattati da aziende abilitate con le metodologie tecniche per gli interventi di bonifica di materiale da costruzione contenente amianto previsti al decreto ministeriale del 6 settembre 1994. La Ditta precisa che presso l’impianto non verranno effettuate operazioni di recupero o smaltimento in senso stretto, ma unicamente il deposito preliminare D15 di tipologie omogenee di R.C.A. conferite da ditte specializzate.

I rifiuti dovranno essere conferiti in impianto accuratamente imballati con materiale in polietilene previo trattamento con idoneo incapsulante.

Il materiale contenente amianto sarà depositato su pallets in legno e opportunamente imballato con film di polietilene di spessore adeguato o all’interno di contenitori a tenuta.

I rifiuti di minore dimensione (tipo larghezza 1,50 , lunghezza 1,50 m ed altezza 1,00) verranno accatastati, su pedane, uno sull’altro in quantità non più di due tali da arrivare ad un max di 2 metri di altezza.

Il deposito avverrà quindi al coperto ed ordinato con posizionamento su pallet con avvolgimento dei rifiuti in telo plastico resistente a strappo (se necessario termoretraibile), bloccaggio con regge e particolare attenzione al posizionamento di parti spigolose o taglienti; se trattasi di parti di grandi dimensioni (tubazioni), posizionamento con inibizione del movimento e semplice copertura con telo plastico resistente a strappo.

I rifiuti di pezzatura più piccola di 10 dm<sup>2</sup> saranno depositati in big-bag con chiusura ermetica opportunamente etichettati con l’etichetta "Attenzione contiene amianto"

A cadenza annuale presso le aree A.10 e A.11 verranno eseguiti appositi monitoraggi al fine di verificare l’eventuale presenza di fibre aerodisperse di amianto secondo quanto previsto dal DM 06/09/1994 punto 2c come media di 3 campionamenti.

In tale quadro, si ritiene opportuno inserire specifiche prescrizioni tipo:

- Alla accettazione assicurarsi che l’imballaggio sia integro e a norma;
- Nello stoccaggio gli imballaggi non devono essere manipolati o sostituiti, ma solo eventualmente riuniti in un unico collo con ulteriore protezione.

Per quanto riguarda i serbatoi, premesso che:

- I rifiuti caratterizzati dal codice CER 16 10 02 saranno stoccati all’interno del serbatoio n° 2 da 50 mc;
- I rifiuti caratterizzati dal codice CER 16 07 09\* saranno stoccati all’interno del serbatoio n° 3 da 50 mc;
- I rifiuti caratterizzati dal codice CER 13 04 03\* saranno stoccati all’interno del serbatoio n° 4 da 50 mc;
- I rifiuti caratterizzati dal codice CER 16 03 05\* saranno stoccati all’interno del serbatoio n° 5 da 50 mc;
- I rifiuti caratterizzati dal codice CER 12 03 01\* saranno stoccati all’interno del serbatoio n° 7 da 13 mc;
- I rifiuti caratterizzati dal codice CER 19 13 07\* saranno stoccati all’interno del serbatoio n° 8 da 13 mc;
- I rifiuti caratterizzati dal codice CER 19 13 08 saranno stoccati all’interno del serbatoio n° 9 da 13 mc,

dovranno essere inserite specifiche prescrizioni, quale quella relativa alla necessità di assicurare che nelle vasche di contenimento non vengano miscelati rifiuti liquidi tra loro incompatibili o che possano dar luogo a reazioni indesiderate.

#### VIGILI DEL FUOCO

Agli atti risulta il riscontro nel novembre 2019 alle richieste di integrazioni formulate dai Vigili del Fuoco.

L'aggiornamento del Progetto secondo quanto richiesto dai VVFF è stato trasmesso il 08/11/2019, ma non si hanno ulteriori notizie in merito.

Infine si propone di richiamare le prescrizioni riportate nell'Accertamento di compatibilità ambientale della Regione Puglia e nella Autorizzazione unica ambientale della Provincia di Taranto.

Sulla base di quanto precede, si esprime **Parere favorevole** al rilascio della autorizzazione richiesta con le seguenti **Prescrizioni**:

1. Adozione di operazioni di Deposito Preliminare (D15) e non più di Messa in Riserva (R13) per i seguenti rifiuti: CER 16.02.11\*, 16.02.13\*, 16.02.15\* (Area A17-A) e CER 13.02.08\* (Area A.25).
2. Conferimento all'impianto solo di rifiuti contenenti amianto già trattati da aziende abilitate in conformità alla normativa vigente e alla accettazione dovrà essere verificato che l'imballaggio sia integro.
3. Per i rifiuti contenenti amianto dovrà essere unicamente effettuato il deposito preliminare D15 di tipologie omogenee conferite da ditte specializzate. Inoltre, nello stoccaggio gli imballaggi non devono essere manipolati o sostituiti, ma eventualmente solo riuniti in un unico collo con ulteriore protezione a norma.
4. In base al "principio di precauzione" i rifiuti devono essere considerati come "sostanze/miscele" ai fini delle valutazioni dei rischi rilevanti. Questo significa che il gestore, ovvero il produttore o detentore dei rifiuti, deve effettuare una valutazione di assoggettabilità (o meno) alla Seveso III, assimilando, per quanto possibile, detti rifiuti alle famiglie di chemicals pericolosi presentanti gli stessi rischi.  
Per quanto sopra esposto è necessario che la Ditta provveda a redigere una relazione circa la non assoggettabilità al D. Lgs 26/06/2015 n. 105.  
Successivamente il sistema di gestione dovrà essere implementato con un sistema che giornalmente tenga sotto controllo il rispetto dei limiti alla non assoggettabilità al D. Lgs 26/06/2015 n. 105.
5. Lo stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido, o che possono dar luogo a sversamenti di materia, deve avvenire all'interno di serbatoi o contenitori omologati, dotati di dispositivi anti-traboccamento o da tubazioni di troppo pieno, di allarmi di livello e di bacini di contenimento.  
I serbatoi e i bacini di contenimento devono essere conformi, almeno, a quanto riportato dall'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii e al D. Lgs 392/96.
6. Dovrà essere assicurato che nelle vasche di contenimento non vengano miscelati rifiuti tra loro incompatibili o che possano dar luogo a reazioni indesiderate.
7. I luoghi in cui avvengono le operazioni di recupero e quelli in cui avvengono le operazioni di smaltimento (le operazioni di recupero devono essere effettuate in luoghi diversi da quelle in cui sono eseguite quelle di smaltimento) dovranno essere identificati dettagliatamente.  
Per ragioni anche di sicurezza, è opportuna la precisa collocazione degli imballaggi e/o dei contenitori dei rifiuti (per ciascun codice e classe di pericolo) all'interno delle singole aree di stoccaggio, allocate in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche evitando così che sostanze incompatibili entrino accidentalmente in contatto.
8. Durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti.  
Dovrà essere assicurata nello stabilimento la presenza di materiali assorbenti (segatura, terriccio o sostanze analoghe, ecc..) in caso di sversamenti accidentali di rifiuti liquidi e di detersivi sgrassanti da utilizzare per i successivi lavaggi appropriati.
9. I certificati analitici ai fini dell'accettazione dei rifiuti in ingresso devono essere a firma di chimico o società di chimici abilitati e iscritti all'ordine professionale e devono rispettare i requisiti dettagliati nella nota del Consiglio Nazionale dei Chimici n. 57/12/cnc/fta del 27/01/12 e ss.mm.ii.
10. Una volta apportate le modifiche e/o realizzati gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali.  
Nell'utilizzo dell'impianto devono essere rispettati i limiti di emissione sonora di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 01/03/1991, con riferimento alla classificazione urbanistica vigente, o se individuati, quelli previsti dalla zonizzazione acustica comunale.
11. Acquisire il parere dei VV.F sul Progetto aggiornato trasmesso in data 08/11/2019 e rispettare le eventuali prescrizioni nello stesso contenute.
12. Rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni tutte di cui al documento di Accertamento di compatibilità ambientale della Regione Puglia che qui si intendono integralmente richiamate.
13. Rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni tutte di cui alla Autorizzazione Unica Ambientale, Determina Provincia di Taranto, Registro di Settore n. 113 del 30/07/2018, in particolare quelle relative alle emissioni in atmosfera come da punto 6 della citata Autorizzazione, che qui si intendono integralmente richiamate.
14. In ogni caso, nell'effettivo esercizio delle attività, la Società dovrà rispettare quanto previsto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro,

*industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi, piano di assetto idrogeologico e rischi di incidenti rilevanti, ove applicabili.”.*

Si comunica infine, che tutta la documentazione progettuale, le integrazioni e i pareri sono consultabili e scaricabili dal sito web della Provincia di Taranto al seguente link: <http://old.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/progetto-natura-srl-istanza-art-27bis-d-lgs-152-06-smi>

Eventuali informazioni potranno essere richieste all'Ufficio procedente: n. tel. 099/4587098 – PEC: [settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it](mailto:settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it)

Il responsabile del procedimento istruttorio

Funzionario Tecnico  
*Ing. Dalila Birtolo*  


**IL DIRIGENTE ad interim**

*Ing. Antonio Toritto*  
